



COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE 82

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS N. 24 DEL 10.03.2023.

L'anno duemilaventicinque, addì dieci del mese di dicembre, alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
NIERO Massimo - Sindaco	X	
ROSSI Guido - Assessore	X	
RAVERA Sergio - Assessore	X	
Totale Presenti:	3	
Totale Assenti:	0	

Presiede: Sig. NIERO Massimo - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo Trevisano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS N. 24 DEL 10.03.2023.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la L. 06.11.2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, detta whistleblowing;
- la L. 30.11.2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", ha modificato l'art. 54-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;
- la Direttiva U 2019/1937 sulla "*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*" nel settore pubblico e in quello privato marca un passo decisivo nel rafforzamento dell'istituto del whistleblowing e della tutela dei segnalanti da ritorsioni;
- con deliberazione 09.06.2021, n. 469, recante "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*", l'ANAC ha adottato le nuove Linee Guida in materia di whistleblowing, che recepiscono i principi della Direttiva UE 2019/1937 e rafforzano le suddette misure di tutela;
- con il D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 recante "*Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante a protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" è stata data esecuzione alla delega legislativa conferita al Governo dall'art. 13 della L. 04.08.2022, n. 127;
- l'ANAC con la delibera n. 311 del 12.07.2023, ha approvato le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*";

CONSIDERATO che, tra le novità per il settore pubblico, emerge la diversa ricostruzione e priorità dei canali di segnalazione (cfr. canale interno, canale esterno gestito da ANAC, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità), per cui la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna;

RILEVATO che, ai sensi del predetto D.Lgs. 10.03.2023, n. 24, i soggetti del settore pubblico sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni in esso contenute, in particolare all'art. 4 "Canali di segnalazione interna" al comma 1 dispone che: "*I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 51 del*

D.Lgs. n. 81/2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs n. 24/2023, i soggetti del settore pubblico, cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione, di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna;

PRESO ATTO che questo Comune, per attuare quanto precedentemente descritto, aveva già aderito al progetto “Whistleblowing PA - il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione”, procedendo all’accreditamento dell’Ente sull’omonima piattaforma informatica, che permette di utilizzare una procedura di whistleblowing, conforme ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 24/2023;

PRESO ATTO che il Segretario Generale dell’Ente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ha predisposto l’atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing, in conformità alla normativa sopra richiamata, che si allega al presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione dell’atto organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing;

RILEVATO che la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale e che l'art. 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

CONSIDERATO che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e la certezza giuridica e operativa deve essere rafforzata, tanto per le persone fisiche, quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche, tenuto conto che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali in considerazione, in particolare, di quanto segue:

- a) la portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo;
- b) la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano;
- c) la tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso

paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali;

VISTO il Regolamento generale sulla protezione di dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), entrato ufficialmente in vigore il 24.05.2016 e diventato, definitivamente, applicabile, in via diretta, in tutti i Paesi UE, a partire dal 25.05.2018;

RILEVATO che, con il GDPR, è stato richiesto agli Stati membri un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

PRECISATO che l'art. 35 del sopra citato Regolamento prevede:

1. al comma 1, lo svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (di seguito DPIA) quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori);
2. al comma 7, che tale Valutazione contenga almeno:
 - a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
 - b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
 - d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10.03.2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e, in particolare, l'art. 13 “Trattamento dei dati personali”, con il quale l'Ente, oltre a dover definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, è chiamato ad individuare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTO il parere favorevole tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è corredata del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di **CONFERMARE** l'adesione del Comune di Cisano sul Neva al progetto "Whistleblowing PA - Il sistema digitale gratuito per la gestione delle segnalazioni di corruzione nella Pubblica Amministrazione", per la quale si è già provveduto all'accreditamento dell'Ente sull'omonima piattaforma informatica gratuita, conforme ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 24/2023;
2. di **APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, l'Atto Organizzativo di Attuazione della Disciplina del Whistleblowing, in ottemperanza al D.Lgs. 10.03.2023, n. 24, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di **RISERVARSI** di aggiornare la relativa sezione del PIAO – sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza";
4. di **DISPORRE** la pubblicazione dell'Atto Organizzativo in oggetto, all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente, nella sezione di primo livello "Altri Contenuti", sotto-sezione "Prevenzione Corruzione";
5. di **DARE ATTO** che chiunque ha diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, di accedere ai dati e ai documenti ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del citato D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo decreto.
6. di **DISPORRE** che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni, previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
7. di **DARE** ampia diffusione al personale comunale dell'approvazione della presente deliberazione;
8. di **TRASMETTERE**, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

9. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Massimo NIERO
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
Firmato Digitalmente
